

[Condividi](#)



Con note prot. 4538 del 22 maggio 2018 e prot. n. 5828 del 4 luglio 2018 **(di seguito riportate)**, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito, ai propri ispettori, le istruzioni sulla nuova modalità di corresponsione della retribuzione e dei compensi in favore dei lavoratori, ponendo, naturalmente, particolare attenzione alle modalità di calcolo delle sanzioni in caso di violazione al divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni.

Di rilievo, il passaggio contenuto nella nota del 4 luglio, dove l'Ispettorato ha evidenziato come "la formulazione del precetto lascia intendere che il regime sanzionatorio sia riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro". In pratica, comporta l'applicazione di **tante sanzioni quante sono le mensilità** in cui si è protratto l'illecito **a prescindere dal numero di lavoratori interessati dalla violazione**. Ad esempio: qualora la violazione si sia protratta per 3 mensilità in relazione a 2 lavoratori, la sanzione – calcolata ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 – "sarà pari a: euro $1666,66 \times 3$ = euro 5.000".

I documenti di prassi citati

Ulteriori precisazioni in merito al calcolo della sanzione amministrativa in caso di violazione

Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 4 luglio 2018, prot. 5828

Oggetto: LAVORO – Retribuzione ai lavoratori – Divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni a decorre dal 1° luglio 2018 – Procedure di contestazione della violazione di cui

all'art. 1, commi 910 - 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 - Ulteriori precisazioni in merito al calcolo della sanzione amministrativa in caso di violazione - Integrazione a nota n. 4538 del 22 maggio 2018 **(di seguito riportata)** - Casistica.

A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute alla Scrivente in relazione alle disposizioni introdotte con le norme della legge di bilancio di cui all'oggetto ad integrazione di quanto già precisato con la nota n. 4538 del 22 maggio 2018 **(di seguito riportata)**, d'intesa con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.

Modalità di calcolo della sanzione

Come noto, l'art. 1, comma 910, della [L. n. 205/2017](#) prevede che: «*a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti **corrispondono ai lavoratori** la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi (...)».*

La violazione di tale precetto è sanzionata ai sensi del successivo comma 913, con **la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro**.

La formulazione del precetto lascia intendere che il regime sanzionatorio sia riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che la sua applicazione **prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione**.

Tuttavia in relazione alla consumazione dell'illecito, il riferimento all'erogazione della retribuzione - che per lo più avviene a cadenza mensile - **comporta l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito**. A titolo esemplificativo, qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro $1666,66 \times 3 =$ euro 5.000.

Per quanto sopra chiarito, il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.

Mezzi di pagamento - casistica

a) Strumenti elettronici

Rientra tra gli «*strumenti di pagamento elettronico*» previsti dalla lettera *b*) del comma 910 dell'art. 1, **il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN**; in tale ultimo caso, per consentire l'effettiva tracciabilità dell'operazione eseguita, **il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento** anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza. Si rammenta, infatti che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

b) Altre modalità di pagamento

In relazione a soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) appare altresì conforme alla *ratio* della norma il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul “*libretto del prestito*”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:

- tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore”;
- il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell'Ufficio paghe e sia attestato dall'Ufficio prestito sociale che verifica l'effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.

Si fa riserva di integrare la presente nota con ulteriore casistica allo stato al vaglio del Ministero del lavoro, nonché con indicazioni operative, oggetto di confronto con l'ABI, inerenti

le modalità di riscontro dei pagamenti da parte del personale ispettivo.

Non è diffidabile la violazione della tracciabilità delle paghe in vigore dal prossimo 1° luglio 2018

Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 22 maggio 2018, prot. 4538

Oggetto: LAVORO – Retribuzione ai lavoratori – Divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni a decorre dal 1° luglio 2018 – Deroga per i rapporti di lavoro con le P.A. ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e per i rapporti di lavoro domestico – Esclusione dei compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale – Procedure di contestazione della violazione di cui all'art. 1, commi 910 – 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – Non diffidabilità della sanzione

In relazione all'oggetto, d'intesa con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.

L'art. 1, comma 910 della [L. n. 205/2017 \(legge di bilancio per il 2018\)](#) ha stabilito che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, **pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.**

Ai sensi del successivo comma 912, tale obbligo si applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 c.c., **indipendentemente dalla durata** e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Restano espressamente **esclusi** dal predetto obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, **nonché i**

rapporti di lavoro domestico.

Devono altresì ritenersi **esclusi**, in quanto non richiamati espressamente dal comma 912, **i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.**

Le modalità elencate attraverso le quali effettuare la corresponsione della retribuzione sono costituite dai seguenti strumenti:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

In considerazione del tenore letterale e della *ratio* della norma si deve ritenere che la violazione in oggetto risulti integrata:

a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;

b) nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa *ratio* della disposizione.

Del resto, la finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione dell'ultimo periodo del comma 912 a mente del quale la **firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.**



Divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni: ambito applicativo, modalità di corresponsione ammesse e sanzioni

Ne consegue che, ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti *ex lege* ma che lo stesso sia andato a buon fine.

Ciò premesso, con riferimento alla contestazione dell'illecito al trasgressore, trovano applicazione, le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 e al D.Lgs. n. 124/2004 **ad eccezione del potere di diffida** di cui al comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 **trattandosi di illecito non materialmente sanabile**. Ne consegue che la sanzione sarà determinata nella misura ridotta di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981 e, in caso di mancato versamento delle somme sul cod. tributo 741T, l'autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 689/1981, è da individuare nell'Ispettorato territoriale del lavoro.

Va, infine, ricordato che avverso il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza di cui all'art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 124/2004 è possibile presentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004 **entro trenta giorni dalla sua notifica**. Entro il medesimo termine è altresì possibile presentare scritti difensivi all'Autorità che riceve il rapporto ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981.

In proposito, si rinvia alla circolare n. 4 del 29 dicembre 2016 nel cui contesto sono state riportate le avvertenze da inserire in calce ai verbali di accertamento adottati dal personale di codesti Comandi.